

Schede di aggiornamento al volume
“Il concorso nei servizi demografici”
Quiz commentati e modulistica
(II edizione 2010 – ISBN 57925)

Nuove norme e giurisprudenza:

- **LEGGE 12 luglio 2011, n. 106 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 recante “ Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011.**

Testo del decreto-legge in vigore dal 14 maggio 2011

Materia:

- **La semplificazione amministrativa nei servizi demografici**

Con la modifica apportata alla Legge 15 dicembre 1990 n. 386 dal D.L. n. 70/2011 i funzionari comunali hanno competenza ad effettuare autenticazioni in calce alle cosiddette “quietanze liberatorie”.

Con il nuovo comma 3-bis della Legge 15 dicembre 1990 n. 386 introdotto dall’art. 8 c.7 lett-f bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 la competenza ad autenticare la firma sulle cosiddette “quietanze liberatorie” è stata allargata anche ai dipendenti comunali incaricati dal Sindaco ai sensi del dpr n.445/2000.

| Numero quesito | Pagina volume | Norma di riferimento |
|-----------------------|----------------------|--|
| 7 | 140 - 151 | Art. 8 comma 3bis della Legge 15.12.1990 n. 386 introdotto dal D.L. n.70/2011 |

Si riporta il citato articolo del D.L. n.70/2011 che ha inserito il nuovo comma 3 bis all’art. 8 della Legge 15.12.1990 n. 386.

Art. 8 comma 7 lettera f-bis) del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 che ha introdotto l’art. 3 bis alla L.n. 386/1990:

“dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«**3-bis.** L'autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo è effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego».

Materia:

- **I documenti validi ai fini dell'espatrio (cfr. capitolo VII - Parte Speciale)**

Modifiche all'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotte dall'art. 10 c. 5 del Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70.

(D.L. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011, in vigore dal 14 maggio 2011)

Nuove disposizioni in materia di rilascio di carta di identità sono state introdotte dall'art. 10 commi 1 – 5 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011.

L'art. 10, comma 5, del citato D.L. che ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante la disciplina di tale documento non solo ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ma ha anche stabilito una validità temporale di tale documento diversa a seconda dell'età del richiedente, e precisamente:

- 3 anni, se rilasciata ai minori di anni 3 (anni 0/2);
- 5 anni, se rilasciata ai minori di età compresa dai 3 ai 18 anni (anni 3/17)
- 10 anni, se rilasciata ai maggiorenni.

La carta di identità, sia cartacea che elettronica, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto i 12 anni di età.

Le modalità per il rilascio della carta d'identità valida ai fini dell'espatrio ai minori cittadini italiani non sono mutate: rimane necessario sia l'assenso da parte dei genitori esercenti la potestà o da chi ne fa le veci (tutore) sia la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.

L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio da parte del **minore di anni 14** è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno o entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (tutore, ecc); nel caso in cui il minore di anni 14 venga accompagnato all'estero da persona diversa da quelle citate è necessaria una apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso convalidata dalla Questura o dall'Autorità consolare che riporti le generalità dell'accompagnatore o dell'ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato.

Le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche **alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.**

Inoltre, come previsto dal comma 1 del citato art. 10 D.L. n. 70/2011, progressivamente, la Carta di identità elettronica (CIE) sarà unificata con la tessera sanitaria e sarà previsto il rilascio gratuito di tale documento unificato con modalità da definirsi con apposito decreto ministeriale.

| Numero quesito | Pagina volume | Norma di riferimento |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 435 - 440 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |
| 3 | 436 - 442 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |
| 5 | 436 - 442 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |
| 8 | 436 - 445 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |
| 13 | 437 - 446 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |
| 15 | 438 - 447 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |
| 23 | 439 - 450 | Art. 10 c. 5 d.l. 70/2011 |

Si riporta l'art. 10 comma 5 del Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70 recante "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", dopo le modifiche apportate in sede di conversione :

All'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la **loro** residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.";

b) al secondo comma: 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni.";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono **esentati** dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni";

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato **in** una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.".

Circolare n. 15 del 2011 emanata dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - inerente il Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia". Rilascio della carta d'identità'

L'articolo 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.

In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del T.U.L.P.S., di cui al regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.

Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.

Con riguardo all'applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7, del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.

Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, c. 3, del D.P.R. 445/2000.

La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura o dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.

Al riguardo, al fine di semplificare l'applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo, si richiama il contenuto del D.P.C.M. del 25 marzo 2011, che ha prorogato al 31.12.2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.

Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l'espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.

Si pregano le SS.LL. di voler informare con la massima urgenza i sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.